

Art. 37

Pubblicità dei dati e delle informazioni disponibili nella fase della popolazione iniziale del RUNTS

1. *Fino alla piena attivazione su base telematica di tutte le funzionalità del sistema informativo unitario, la conoscibilità dei dati e delle informazioni fornite dagli enti provenienti dai registri esistenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 è assicurata in forma semplificata attraverso il Portale del RUNTS a seguito del perfezionamento dei rispettivi procedimenti di iscrizione allo stesso, a far data dal raggiungimento di un volume minimo iniziale di enti iscritti.*

2. *La data iniziale per la attivazione della conoscibilità in forma semplificata è individuata a cura del Ministero e pubblicata sul Portale.*

3. *Nella prima fase, la conoscibilità delle informazioni deve garantire, per ciascun ente iscritto, il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalità del rappresentante legale, l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille nonché, quale dato storico, se disponibile, l'indicazione del registro di provenienza e gli estremi del relativo provvedimento di iscrizione. Il complesso delle informazioni disponibili per ciascun ente è implementato attraverso successivi aggiornamenti fino a garantire la completezza delle informazioni previste secondo il regime ordinario.*

Maria Nives Iannaccone^{1*}

COMMENTO ALL'ARTICOLO 37

* Notaio in Seregno (MB) coordinatrice della Commissione Massime del Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano.

Sommario: 1. *Pubblicità dei dati degli enti interessati al popolamento iniziale*

1. Pubblicità dei dati degli enti interessati al popolamento iniziale

“Il Registro unico nazionale del terzo settore è un registro pubblico, accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica”. Questa la definizione che si trova nello stesso codice del terzo settore all’art. 45. Una delle funzioni del nuovo registro è evidentemente quella di rendere pubblici i dati dallo stesso conservati.

L’art. 37 del decreto RUNTS intende garantire, anche nel periodo immediatamente successivo l’inizio della operatività del registro, un minimo di disponibilità dei dati per la conoscenza dei terzi. Tuttavia la fornitura del servizio potrà iniziare solo dopo che si sia raggiunto un numero di ETS idoneo a creare un “volume minimo iniziale”.

La norma ha comunque una portata limitata ai soli enti per i quali si sia già perfezionato il procedimento di iscrizione al RUNTS e che fossero già iscritti in preesistenti registri: pertanto è sicuramente relativa a ODV e APS. E’ dubbia la sua applicazione anche alle ONLUS le quali accedono al nuovo registro con una loro domanda che dovrebbe contenere tutti i dati necessari.

Malgrado l’ampiezza della dizione “registri esistenti al giorno antecedente il termine di cui all’articolo 30”, non è possibile ritenere che vi siano compresi anche gli enti che abbiano ottenuto la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 e che siano già transitati nel nuovo registro, in quanto norma inserita nel titolo inerente il popolamento iniziale.

Il ministero è consapevole che nella fase iniziale, per prevedibili problemi tecnici di traffico dei dati, non si potrà mai offrire la piena accessibilità a tutti gli elementi e documenti pervenuti agli uffici del RUNTS, ma unicamente ad una selezione di dati verificati dall’ufficio in quanto relativi ad enti già iscritti.

Dalla norma in esame emerge allo stesso tempo anche la comprensione del disagio in cui si verranno a trovare i terzi che non potranno più disporre dei registri di ODV e APS, abrogati contestualmente all’inizio della operatività del RUNTS e dei quali

non si conosce l'accessibilità nella loro funzione di banca dati, ai sensi dell'art. 102 comma 4, CTS, e non potranno neanche fare affidamento, ove si intendesse la norma estesa anche alle ONLUS, sulla relativa anagrafe² in quanto l'ente potrebbe essere già iscritto al RUNTS, ed aver quindi perso tale qualifica, senza che all'anagrafe sia stato reso pubblico il relativo aggiornamento. La data di accesso alla disponibilità dei dati, sia pure in forma semplificata, verrà individuata dallo stesso ministero e resa pubblica sul portale del RUNTS.

Una volta raggiunta la piena gestione dei dati, si instaurerà il regime ordinario durante il quale verranno pubblicate, attraverso il portale, le informazioni contenute nel paragrafo 3 del decreto direttoriale 29 luglio 2021, n. 344. Pertanto gli interessati, mediante tale accesso, potranno consultare i seguenti documenti:

- Atto costitutivo, se esistente e disponibile;
- Statuto;
- Bilancio d'esercizio e bilancio sociale;
- Provvedimenti di riconoscimento della personalità giuridica;
- Rendiconti delle raccolte fondi;
- Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione o estinzione;
- Provvedimenti dell'autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento dispongono la cancellazione o accettano le estinzioni;
- Gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista dal norme di legge o di regolamento.

Inoltre sarà altresì disponibile una funzione di ricerca non soggetta a tracciatura che fornirà un insieme di informazioni minime, quali il codice fiscale dell'ente, la sua denominazione, la provincia della sede e l'eventuale esistenza di dichiarazioni di accreditamento al 5 per mille.

Il terzo comma dell'articolo in commento, elencando i dati minimi che verranno resi accessibili nella prima fase di popolamento del nuovo registro, garantisce un'informazione minima simile a quella ridotta che sarà fornita a regime; vi rientra infatti anche la idoneità dell'ente ad accedere al contributo del 5 per mille, nonché

² Che del resto è sempre stata di difficile consultazione.

l'indicazione del registro di provenienza, qualora tale informazione sia disponibile.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 comma 1,³ d. lgs. 3 luglio 2017, n.111 (Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106), potranno accedere al cinque per mille tutti gli enti iscritti al registro unico nazionale del terzo settore⁴. Le disposizioni relative agli enti del terzo settore entreranno in vigore dall'anno successivo a quello di operatività dello stesso registro.

Le informazioni disponibili verranno incrementate con successivi aggiornamenti in modo da raggiungere la completezza delle stesse come elencate nel decreto direttoriale sopra richiamato.

3 Art. 3 Destinazione del cinque per mille

1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalita':

a) sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della legge, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.

⁴ Vedasi anche il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2020 n.231) che disciplina le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

